I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3500/73 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel quadro dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli 25—99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una aliquota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola a norma della quale l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, tenutasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1974 ; che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, gli importi di base e supplementare di cui sopra si riferiscono normalmente al 1971 ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

---

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra per il 1974 dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali entro il limite degli importi in unità di conto indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi o territori precitati, esser contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dai paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1] ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi, comporta, nel caso specifico, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi e territori beneficiari, calcoli tanto più difficili da stabilire in quanto i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, ancora in questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	27,5 %
Benelux	10,5 %
Francia	19,0 %
Italia	15,0 %
Danimarca	5,0 %
Irlanda	1,0 %
Regno Unito	22,0 %

che nondimeno, dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce n. 44.15 della tariffa doganale comune, le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente : 10,2 %, 8,6 %, 3 %, 2,1 %, 6,8 %, 0,8 %, 68,5 % ;

considerando che per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce n. 44.15, è opportuno inoltre tener conto del fatto che le importazioni effettuate in questi ultimi anni nel Regno Unito dai paesi in via di sviluppo fra cui la Malaysia e Singapore hanno registrato un tasso di aumento molto elevato ; che l'instaurazione della riscossione di un dazio doganale all'entrata di detti prodotti sul mercato di questo Stato membro rischierebbe di modificare le correnti di scambi tradizionali a danno dei paesi in via di sviluppo che beneficiano sinora dell'esenzione tariffaria ; che questa situazione particolare giustifica una maggiorazione dell'aliquota di detto Stato membro senza limitazione di accesso a quest'ultima da parte dei paesi beneficiari delle preferenze generalizzate ;

considerando che, pur senza pregiudicare la natura comunitaria dei suddetti contingenti tariffari, è possibile prevedere, momentaneamente, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che inoltre la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una parte di riserva ; che nella situazione attuale tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali sopra indicate ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e del loro ammontare, non sembra compromettere in questo caso l'accesso eguale degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ; che, per lo stesso motivo, sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1974 i dazi della tariffa doganale comune e i dazi

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per l'importo, espresso in unità di conto, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi e territori di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale ed in unità di conto nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco ad ogni categoria di prodotti.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente degli importi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

1. Fatta salva l'eventuale costituzione di una parte di riserva in corso di esercizio, i contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in aliquote che ammontano per ciascuno Stato membro ai valori indicati nella colonna 5 dell'allegato A in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

2. L'aliquota attribuita al Regno Unito per i prodotti della voce n. 44.15 è maggiorata di una quota determinata mediante un rinvio a piè di pagina di detto allegato. Il paragrafo 3 dell'articolo 1 non si applica a detta maggiorazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento reale delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo, sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ristabilita nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto dei contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie a favore di paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
1	28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	4 170 000	20	834 000	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 146 750 437 850 792 300 625 500 208 500 41 700 917 400
2	28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.): C. di calcio	649 000	30	194 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	178 475 68 145 123 310 97 350 32 450 6 490 142 780
3	31.02	Concimi minerali o chimici azotati: B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	108 000	20	21 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	29 700 11 340 20 520 16 200 5 400 1 080 23 760
4	31.02	Concimi minerali o chimici azotati: C. altri	2 503 000	20	500 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	688 325 262 815 475 570 375 450 125 150 25 030 550 660
5	31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi: I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	2 678 000	20	535 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	736 450 281 190 508 820 401 700 133 900 26 780 589 160

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (5)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
	31.05 *(segue)*	II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio b) altri IV. altri B. Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg					
6	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata: B. altri: I. Cellulosa rigenerata	1 394 000	30	418 200	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	383 350 146 370 264 860 209 100 69 700 13 940 306 680
7	39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata: B. altri: II. Nitrati di cellulosa	458 000	20	91 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	125 950 48 090 87 020 68 700 22 900 4 580 100 760
8	40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie	12 335 000	30	3 700 500	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	3 392 125 1 295 175 2 343 650 1 850 250 616 750 123 350 2 713 700
9	41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: ex B. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	14 379 000	30	4 313 700	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	3 954 225 1 509 795 2 732 010 2 156 850 718 950 143 790 3 163 380

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
10	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: A. di materie plastiche artificiali in fogli	4 470 000	30	1 341 000	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 229 250 469 350 849 300 670 500 223 500 44 700 983 400
11	42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: B. di altre materie	9 465 000	30	2 839 500	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	2 602 875 993 820 1 798 350 1 419 75ç 473 250 94 650 2 082 300
12	42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestiere	6 399 000	30	1 919 700	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 759 725 671 895 1 215 810 959 850 319 950 63 990 1 407 780
13	42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole: II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	4 971 000	30	1 491 300	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 367 025 521 955 944 490 745 650 248 550 49 710 1 093 620

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
14	44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: B. altri	18 712 000	50	9 356 000	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	5 145 800 1 964 760 3 555 280 2 806 800 935 600 187 120 4 116 640
15	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	23 000 000	30	6 900 000	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	2 346 000 1 978 000 690 000 483 000 1 564 000 184 000 15 755 000 (1)
16	46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02; lavori di luffa	9 023 000	30	2 706 900	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	2 481 325 947 415 1 714 370 1 353 450 451 150 90 230 1 985 060
17	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, conpresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri	23 011 000	20	4 602 200	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	6 328 025 2 416 155 4 372 090 3 451 650 1 150 550 230 110 5 062 420
18	66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	6 769 000	20	1 353 800	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 861 475 710 745 1 286 110 1 015 350 338 450 67 690 1 489 180
19	67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	30 736 000	20	6 147 200	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	8 452 400 3 227 280 5 839 840 4 610 400 1 536 800 307 360 6 761 920

(1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 22 000 000 di u. c.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
20	69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	8 466 000	20	1 693 200	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	2 328 150 888 930 1 608 540 1 269 900 423 300 84 660 1 862 520
21	69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	452 000	30	135 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	124 300 47 460 85 880 67 800 22 600 4 520 999 440
22	70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	2 057 000	20	411 400	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	565 675 215 985 390 830 308 550 102 850 20 570 452 540
23	70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	3 290 000	20	658 000	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	904 750 345 450 625 100 493 500 164 500 32 900 723 800
24	71.16	Minuterie di fantasia	7 181 000	30	2 154 300	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 974 775 754 005 1 364 390 1 077 150 359 050 71 810 1 579 820
25	73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	7 631 000	30	2 289 300	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	2 098 525 801 255 1 449 890 1 144 650 381 550 76 310 1 678 820

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
26	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	5 473 000	20	1 094 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 505 075 574 665 1 039 870 820 950 273 650 54 730 1 204 060
27	79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco, polveri e pagliette di zinco: A. Lamiere, fogli e nastri	3 717 000	20	743 400	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 022 175 390 285 706 230 557 550 185 850 37 170 817 740
28	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: b) altre	1 511 000	30	453 300	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	415 525 158 655 287 090 226 650 75 550 15 110 332 420
29	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: III. Parti e prezzi staccati compresi i mobili per macchine da cucire	811 000	30	243 300	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	223 025 85 155 154 090 121 650 40 550 8 110 178 420
30	85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti ; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: II. altri	10 455 000	20	2 091 000	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	2 875 125 1 097 775 1 986 450 1 568 250 522 750 104 550 2 300 100

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
31	85.03	Pile elettriche	3 862 000	30	1 158 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 062 050 405 510 733 780 579 300 193 100 38 620 849 640
32	85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09: B. altre	3 145 000	30	943 500	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	864 875 330 225 597 550 471 750 157 250 31 450 691 900
33	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione, (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorilevazione, radioscandaglio e radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono C. Parti e pezzi staccati: III. altri	15 683 000	20	3 136 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	4 312 825 1 646 715 2 979 770 2 352 450 784 150 156 830 3 450 260
34	85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche: D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche E. Parti e pezzi staccati	5 392 000	30	1 617 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 482 600 566 160 1 024 480 808 800 269 600 53 920 1 186 240

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
35	85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione	7 213 000	30	2 163 900	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 983 575 757 365 1 370 470 1 081 950 360 650 72 130 1 586 860
36	87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati: B. Rimorchi e semirimorchi: II. altri	8 548 000	20	1 709 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	2 350 700 897 540 1 624 120 1 282 200 427 400 85 480 1 880 560
37	90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	1 884 000	20	376 800	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	518 100 197 820 357 960 282 600 94 200 18 840 414 480
38	92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	5 923 000	30	1 776 900	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 628 825 621 915 1 125 370 888 450 296 150 59 230 1 303 060
39	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri	14 414 000	20	2 882 800	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	3 963 850 1 513 470 2 738 660 2 162 100 720 700 144 140 3 171 080
40	94.03	Altri mobili e loro parti	10 926 000	30	3 277 800	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	3 004 650 1 147 230 2 075 940 1 638 900 546 300 109 260 2 403 720

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Importo massimo per paesi e territori (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
				in %	in unità di conto		
41	97.02	Bambole di ogni specie	11 833 000	20	2 366 600	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	3 254 075 1 242 465 2 248 270 1 774 950 591 650 118 330 2 603 260
42	97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	33 622 000	20	6 724 400	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	9 246 050 3 530 310 6 388 180 5 043 300 1 681 100 336 220 7 396 840
43	97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (« cotillons »), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.).	4 030 000	20	806 000	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	1 108 250 423 150 765 700 604 500 201 500 40 300 886 600
44	98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	663 000	30	198 900	Germania Benelux Francia Italia Danimarca Irlanda Regno Unito	182 325 69 615 125 970 99 450 33 150 6 630 145 860

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica centrafricana
Repubblica del Vietnam
Repubblica dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Comore (arcipelago delle)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Heard e Macdonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mozambico
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea papuasiana
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole São-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isola Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isole Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi e territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.